

Prot. n. _____

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA COOPERATIVA C.S.4. DI PERGINE VALSUGANA

ANNO 2026

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in esecuzione
del Decreto del Presidente dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN)
n. ____ dd. _____ esecutivo,

fra

la C.S.4. Società Cooperativa Sociale con sede in Pergine Valsugana (TN), Via _____ n. ____
- Part. IVA _____, rappresentata dal Presidente _____, nata a
_____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa
e

l'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel", con sede a Pergine Valsugana (TN), Via Marconi, 4 -
C.F. 00358720225, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso l'A.P.S.P.

si conviene e si stipula la seguente Convenzione

ARTICOLO 1

La C.S.4. Società Cooperativa Sociale, di seguito per brevità denominata C.S.4, come sopra rappresentata, affida all'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN), di seguito per brevità denominata A.P.S.P., che, a mezzo del suo Presidente e Legale Rappresentante, accetta ed assume, l'incarico di svolgere il servizio di fornitura pasti a favore dei propri utenti e operatori come di seguito specificato:

- fornitura dei pasti con ritiro da parte della Cooperativa Sociale C.S.4. di Pergine Valsugana (TN) per un numero giornaliero presunto massimo di 20 (venti) pasti;
- fornitura pasti serviti presso la sala mensa dell'A.P.S.P. in Via Marconi, 4 solo in caso di esigenze e necessità particolari della CS4 per un numero presunto massimo di 15 (quindici) pasti giornalieri e comunque previo accordo con il Referente del Servizio.

ARTICOLO 2

L'A.P.S.P. si impegna a garantire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nelle giornate concordate con il Referente dei Servizi, dal lunedì al venerdì, festività infrasettimanali escluse.

I pasti dovranno essere preparati sulla base delle indicazioni dietetiche e/o mediche fornite dal C.S.4. secondo i menù settimanali in uso all'A.P.S.P. e concordati con la medesima C.S.4.

I pasti, stoccati e consegnati mediante appositi contenitori termici, dovranno essere ritirati presso la cucina dell'A.P.S.P. entro le ore 12:00 ubicata a Pergine Valsugana (TN) in Via Marconi n. 4.

La distribuzione dei pasti forniti è a totale carico e responsabilità del C.S.4.

Il C.S.4. dovrà comunicare all'A.P.S.P. settimanalmente, al momento della consegna dei pasti del venerdì precedente, il numero giornaliero di pasti programmati per la settimana successiva con la relativa composizione del menù e le eventuali prescrizioni mediche e/o diete particolari, con esclusione delle diete per utenti affetti da celiachia che sono escluse dalla presente Convenzione.

La richiesta di ulteriori pasti e/o la riduzione del numero di pasti rispetto a quelli programmati verrà comunicata dal C.S.4. all'A.P.S.P. con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. La riduzione del numero di pasti per assenze temporanee degli utenti dovute a malattie, visite mediche, ecc. dovrà essere comunicata entro le ore 10:00 del giorno di assenza. In caso di mancata o tardiva comunicazione all'A.P.S.P. addebiterà il costo totale del pasto secondo le tariffe di cui all'art. 6.

Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione l'A.P.S.P.:

- impiega idoneo personale dipendente in possesso dei requisiti professionali e sanitari previsti dalla normativa vigente ed in numero adeguato a garantire la regolarità del servizio offerto;
- indica un Referente del servizio convenzionato per i rapporti con il C.S.4;
- sarà la sola responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato nella gestione del servizio oggetto della presente Convenzione con esclusione della fase di distribuzione del pasto;
- curerà il confezionamento dei pasti, predisposti sulla base di menù settimanali idonei, rispettando le indicazioni dietetiche generali circa le grammature, quantità degli alimenti e metodi di cottura. Gli alimenti dovranno essere confezionati con generi di prima qualità. Per gli utenti con particolari problemi di masticazione, segnalati dal C.S.4, il cibo fornito dovrà essere tenero, spezzettato o macinato per renderlo più idoneo alle loro esigenze di alimentazione. Per i casi segnalati di utenti e/o operatori con particolari intolleranze alimentari l'A.P.S.P. dovrà predisporre appositi menù personalizzati in base alle relative indicazioni mediche. Il C.S.4. è autorizzato a controllare in ogni momento, anche con prelievo di campioni secondo le normative vigenti, l'idoneità degli alimenti sia per la qualità che per la confezione e modalità di cottura;
- si impegna a mantenere in perfetto stato di pulizia i locali e le attrezzature di cucina;
- utilizza per il confezionamento giornaliero dei pasti le proprie attrezzature, sotto la propria responsabilità, in base alle normative igienico-sanitarie vigenti, impiegando viveri idonei ed adeguati al servizio da svolgere, in regola con le norme vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie;
- opera nel pieno rispetto del Piano di Autocontrollo igienico-sanitario per le attività di ristorazione elaborato ai sensi del Reg. CE n. 852 dd. 29/04/2004 e s.m. ed approvato con decreto del Presidente n. 34 dd. 12/10/2018 e da ultimo aggiornato e revisionato con determinazione del Direttore Generale n. 221 dd. 30/10/2025.

Saranno predisposte con cadenza concordata riunioni di verifica fra il Referente dell'A.P.S.P. ed i responsabili dei rispettivi Centri Socio-Educativi, per verificare l'andamento del servizio appaltato.

ARTICOLO 3

L'A.P.S.P. garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti e operatori che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Si impegna altresì a trattare i dati personali degli utenti secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016.

ARTICOLO 4

Il C.S.4. ha la facoltà di controllare, anche senza preavviso, la corretta effettuazione del servizio prestato dall'A.P.S.P., con particolare riguardo alle modalità di svolgimento dello stesso, al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non

regolare o non qualificato svolgimento del servizio o mancato rispetto degli impegni assunti. Nel caso di ripetuta contestazione formale per il medesimo addebito potrà essere applicata una penale del 3 (tre) per mille sul corrispettivo di tutti i pasti forniti nel mese di riferimento.

La C.S.4 si impegna a restituire i contenitori per il trasporto dei pasti, vuoti e privi di residui alimentari, entro le ore 17.00 del giorno di utilizzo.

ARTICOLO 5

La presente Convenzione ha validità per l'anno 2026.

ARTICOLO 6

I corrispettivi relativi all'anno 2026 per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione, approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 dd. 29/12/2025, vengono convenuti ed accettati nei seguenti importi unitari onnicomprensivi:

- 1) pasto completo asportato (primo, secondo, contorno, pane, frutta o dessert), € 8,78 IVA esente per i pasti forniti agli utenti e con aliquota IVA 4% per i pasti forniti agli operatori;
- 2) pasto completo (primo, secondo, contorno, pane, frutta o dessert), servito presso la mensa dell'A.P.S.P. in Via Marconi n. 4, € 9,50 IVA esente per i pasti forniti agli utenti e con aliquota IVA 4% per i pasti forniti agli operatori.

Il pagamento del corrispettivo, calcolato sul numero dei pasti programmati ed effettivamente erogati, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura mensile, attestata dalla data del protocollo del C.S.4.

ARTICOLO 7

L'A.P.S.P. si impegna all'osservanza della normativa sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione dei lavoratori, nonché all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

L'A.P.S.P. si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene e sanità pubblica e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza del servizio oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 8

L'A.P.S.P. si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con massimale di € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00) unico e per l'intera durata della Convenzione, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nella conduzione dell'attività oggetto della presente Convenzione, per qualsiasi causa, nei confronti degli operatori e dei volontari, degli utenti o di terzi anche per fatto imputabile al personale dipendente o volontario e agli utenti.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto della presente Convenzione, come pure è vietata la cessione della presente Convenzione.

ARTICOLO 10

La presente Convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento dell'A.P.S.P. tale da compromettere i risultati del servizio;
- frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni e reclami formali da parte del C.S.4. (superiori a 7 contestazioni per anno di servizio).

Qualora ricorra una delle citate cause il C.S.4. potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro dieci giorni la causa dell'inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

Per tutto quanto non contemplato dalla presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ARTICOLO 11

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ARTICOLO 12

Tutte le spese per ed in causa del presente atto (imposta di bollo, eventuale imposta di registro e diritti di segreteria,...) sono a carico dell'A.P.S.P., mentre l'IVA è a carico del C.S.4..

Letto, accettato e sottoscritto

A.P.S.P. "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL"

IL PRESIDENTE

C.S.4. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

IL PRESIDENTE